

TRIBUNALE DI TRANI

IL TRIBUNALE in composizione Collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

1) Dott. Gaetano Labianca - Presidente rel.

2) Dott. Roberta Picardi - Giudice

3) Dott. Francesca Pastore - Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1797/2010 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 15.9.2021 e vertente tra le seguenti parti:

RICORRENTE

M.R.

Rappresentato e difeso dall'Avv. ...in forza di mandato a margine della comparsa di risposta del 4.10.2016 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

RESISTENTE

P.A.

Rappresentata e difesa dall'Avv. ...in forza di mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 13.5.2010, M.R. chiedeva che fosse disposta la sua separazione personale dalla moglie P.A..

All'uopo, esponeva:

- di aver contratto matrimonio con la P. in T. il 11.7.1998 e di aver avuto dall'unione coniugale due figli, G.F., nato il (...) e M.S., nato il (...);
- che lavorava presso la M.I.A. s.r.l. con sede in B. alla via C. n. 161/163;
- che, a causa di gravi incompatibilità caratteriali con la moglie, era venuta meno ogni forma di affectio coniugalis;
- che l'abitazione familiare era di proprietà di entrambi i coniugi;

tanto premesso, chiedeva: che fosse disposta la separazione personale dalla moglie; che alla moglie venisse assegnata la casa coniugale; che fosse disposto l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre; che fosse regolamentato il diritto di visita e posto a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di Euro 500,00 in favore di ciascuno di essi e un assegno di mantenimento per la moglie nella misura di Euro 300,00, oltre al pagamento della rata del mutuo sino a completa estinzione.

Si costituiva tempestivamente la P., la quale impugnava e contesta le allegazioni della controparte esponendo:

- che il ricorrente, durante il matrimonio, aveva intrapreso una relazione extraconiugale con tale C.S., tant'è che, nel gennaio 2010, aveva abbandonato la casa coniugale in concomitanza con la separazione della detta amante, accompagnandosi da allora pubblicamente con lei;
- che il marito non era un lavoratore subordinato, bensì un imprenditore nel settore del tessile essendo socio al 50% della M.I.A. s.r.l.;
- che i redditi effettivi non erano quelli dichiarati e le dichiarazioni dei redditi erano inveritiere;
- che invero il marito era stato, sino al 2008, socio della I. di F.M.A. & C. s.n.c. con sede in A. (società familiare) e, operato nel 2008 il recesso dalla società, la sua quota era stata liquidata nella misura di Euro 130.000,00, di cui solo Euro 30.000,00 gli furono corrisposti, mentre sussisteva ancora un credito in suo favore di Euro 100.000,00;
- che sul conto personale del marito, nei primi nove mesi del 2008, erano confluiti circa Euro 140.000,00 a fronte di un reddito dichiarato di Euro 42.000,00;
- che aveva scoperto che il marito, in prossimità della separazione, aveva aperto un conto corrente presso la D.B., riportante un saldo attivo di Euro 73.113,09;
- che il marito aveva riferito ad amici di aver concluso un affare di circa Euro 5.000.000,00 e di aver altresì attivato canali per investire in Polonia e Cina;
- che, viceversa, essa resistente era fuori dal mercato del lavoro da svariati anni, aveva concordato col marito di non lavorare per dedicarsi ai figli e disponeva di una carta di credito con un plafond di Euro 2.500,00 mensili;

tanto premesso, chiedeva:

- che la separazione venisse addebitata al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà e che venisse posto a carico del M. un assegno di mantenimento in suo favore non inferiore ad Euro 2.500,00 ed in favore dei figli nella misura complessiva di Euro 2.000,00, non opponendosi all'affido condiviso.

All'udienza Presidenziale del 25.11.2010, il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere provvisoriamente separati, assegnava alla P. la casa coniugale, affidava i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, regolamentava il diritto di visita e poneva a carico del M. l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 1.800,00, di cui Euro 600,00 per ciascun figlio ed Euro 600,00 per la moglie, oltre alle spese di vestiario per i figli due volte l'anno e il 50% delle spese straordinarie, il tutto con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.

Quindi, nominava il Giudice istruttore.

Con memoria integrativa depositata ex art. 709 comma terzo c.p.c. contenente domanda di addebito della separazione, il ricorrente allegava:

- che la moglie, sin dall'inizio del matrimonio, lo aveva tormentato col suo carattere irascibile, litigioso, scostante e venale, dedita solo a denigrarlo in pubblico;
- che aveva addirittura deciso di far ricorso all'aiuto di uno psicologo per avere maggiore serenità;
- che l'unico rapporto che aveva intrattenuto con la C. era professionale;
- che aveva una media reddituale netta di Euro 26.791,00 e la sua situazione economica era drasticamente peggiorata;
- che, detratte tutte le somme cui doveva far fronte (pagamento del mutuo e assegno di mantenimento a moglie e figli) non gli residuavano che Euro 3.830,00, con cui doveva peraltro far fronte al pagamento di un canone di locazione;

- che, a proposito della società di cui era socio al 50%, occorreva rimarcare che la M.I.A. s.r.l. era stata posta in liquidazione, con conseguente licenziamento di tutti i dipendenti e la chiusura delle rispettive sedi di A. e B. il 2.12.2010;

- che, quanto alla azienda appartenente non ad esso istante, ma ai suoi familiari ed operante nel settore tessile, anche questa aveva cessato la produzione ed era divenuta società immobiliare che gestiva il patrimonio immobiliare acquisito negli ultimi trenta anni di attività.

tanto premesso, chiedeva:

- che venisse posto un assegno di mantenimento in favore della moglie di Euro 400,00 e un assegno per ciascuno dei figli in misura non superiore ad e 350,00 per ciascuno.

Si costituiva anche la P., la quale allegava:

- che aveva scoperto Sms inequivocabili comprovanti la violazione dell'obbligo di fedeltà sul cellulare del marito, sempre più irascibile e inquieto negli ultimi tempi;
- che anche amici comuni le avevano successivamente alla separazione riferito che la relazione del marito era precedente all'abbandono della casa coniugale da parte del ricorrente;
- che, da quando il marito aveva lasciato la casa coniugale, questi e la C. non avevano avuto più remore nel manifestare pubblicamente la loro relazione, avendo il M. presentato questa donna come sua nuova compagna alla zia e ad altri parenti, compresi i figli;
- che la disgregazione dell'unità familiare addebitabile al M. le aveva causato un consistente pregiudizio patrimoniale, quantificabile in Euro 400.000,00, di cui Euro 100.000,00 per danno non patrimoniale ed Euro 300.000,00 per danno patrimoniale;
- che, nonostante la liquidazione della M.I.A. s.r.l., il M. stava proseguendo la stessa attività imprenditoriale nella sede della suindicata società, avendo avviato una impresa individuale denominata "F.S.I." di M.R. con capitale investito di Euro 200.000,00;
- che aveva immatricolato a suo nome una autovettura Audi del valore di Euro 26.000,00;

tanto premesso, reiterava le richieste già depositate in sede di memoria difensiva presidenziale.

La causa veniva istruita con una prova per interpellato formale, una prova testi e l'acquisizione di documentazione.

Nelle more della decisione, veniva proposto un primo ricorso (1797 - 1/2010) dal M. per ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli.

Detto ricorso veniva rigettato con ordinanza del 23.5.2011.

Con successivo ricorso ex art. 709 c.p.c. (1797- 2/2010), il M., lamentando che i figli avevano assunto nei suoi confronti atteggiamenti di indifferenza, violenza verbale ed aggressività, accompagnati ad un linguaggio scurrile, chiedeva che venissero adottati i provvedimenti opportuni, se del caso mediante un professionista, che fungesse di figura di riferimento per i figli delle parti; la P. si costituiva, resistendo alla domanda e chiedendo, in riconvenzionale, il sequestro della quota di ½ di entrambi i box auto in comunione indivisa tra le parti e meglio indicati in ricorso, stante l'inadempimento del marito alle statuizioni disposte dalla Corte di Appello in sede di reclamo (che aveva confermato, per quanto qui interessa, l'obbligo per il M. di corrispondere una somma determinata in Euro 1.600,00 annui per vestiario).

Con ordinanza del 21.10.2011, il ricorso veniva istruito con una indagine psicologica, onde accertare le dinamiche familiari che coinvolgevano entrambi i coniugi e i figli e l'idoneità genitoriale di entrambe le parti, con la precisazione di un eventuale e necessario percorso psicoterapico, da sottoporre ai minori.

La richiesta di sequestro veniva invece rigettata, stante l'insussistenza dell'inadempimento del M., con Prov. del 12 febbraio 2012.

Con ordinanza del 2.8.2012, l'Istruttore dell'epoca, esaminate le risultanze della CTU, disponeva che:

a) il M. e la P. si sottoponessero a un percorso di psicoterapia di supporto genitoriale, da svolgersi congiuntamente a cadenza quindicinale per permettere il miglioramento della comunicazione tra gli ex coniugi, l'accudimento dei figli e la riduzione della elevata conflittualità, nonché per permettere alla P. l'elaborazione della separazione e una maggiore gestione delle risorse;

b) il M. si sottoponesse con i minori ad un percorso psico-educativo di sostegno nella relazione con gli stessi a frequenza settimanale presso il consultorio familiare di Trani.

Con ricorso ex art. 709 c.p.c. (1797 - 3/2010) depositato in data 28.5.2013, il M. deduceva:

- che la sua situazione reddituale era drasticamente peggiorata, e tanto lo aveva indotto a richiedere all'istituto B.C. s.p.a. un finanziamento, al fine di sostenere i costi della vita, tra cui quelli - ormai insostenibili - di un mantenimento di Euro 1.900,00 mensili, al quale si aggiungevano le spese straordinarie e un contributo per il vestiario di Euro 800,00 annui;

- che la situazione della sua azienda F.S. era drammatica e aveva dovuto licenziare 4 dipendenti;

- che aveva esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario per complessivi Euro 32.493,76;

tanto premesso, chiedeva che fosse ridotto il mantenimento nei confronti della moglie e dei figli ad Euro 350,00 per la moglie e Euro 400,00 per ciascuno dei figli.

Costituitasi, la resistente si opponeva alla richiesta modifica evidenziando l'insussistenza di circostanze in peius e la conseguente improponibilità dell'istanza di modifica rinvolta al G.I.

Il ricorso veniva istruito con una indagine reddituale, tramite la G.d.F. di Andria.

All'esito, l'istruttore dell'epoca, con ordinanza del 22.3.2015, rilevava che la situazione reddituale del M. era peggiorata non solo in termini di contrazione dei redditi dichiarati, compatibile con la notoria crisi del settore tessile, ma soprattutto in termini di liquidità, come era emerso dalle indagini bancarie della G.d.f., che evidenziavano l'assoluta assenza di liquidità e la necessità di ricorrere a finanziamenti; tanto premesso, riduceva l'assegno di mantenimento ad Euro 450,00 per la moglie e ad Euro 450,00 per ciascun figlio, per un totale complessivo di Euro 1.350,00 mensili.

Con ricorso ex art. 709 c.p.c. (1797 - 4/2010) la P., deducendo di essere creditrice dell'importo complessivo di Euro 26.464,37 (di cui Euro 17.909,58 costituenti la quota di mantenimento dei figli), chiedeva disporsi il sequestro della quota di ½ di entrambi i box auto meglio specificati in ricorso.

Il ricorso veniva autorizzato con ordinanza del 6.3.2015 ex art. 156 sesto comma c.c. sulla quota di ½ dei box auto in comunione indivisa siti in T. con accesso da via P. n. 2 e via V. n. 16.

Con ulteriore ricorso ex art. 709 c.p.c. (1797 - 5/2010), M.R. chiedeva che venisse ulteriormente ridotto l'assegno di mantenimento, deducendo:

-che dal 30.9.2014 aveva cessato del tutto la propria attività commerciale e attualmente era disoccupato e privo di reddito;

- che si trovava nella impossibilità di corrispondere la somma di Euro 1.350,00 a titolo di mantenimento;

- che inoltre aveva in corso una rateizzazione con l'erario con rate trimestrali e debiti tributari ingenti; tanto premesso, chiedeva che venisse ridotto l'assegno di mantenimento ad Euro 200,00 per la moglie ed Euro 200,00 per ciascun figlio.

Costituitasi, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 6.6.2018, l'Istruttore dell'epoca formulava una proposta ex art. 185 bis c.p.c. prevedendo un assegno complessivo di Euro 950,00 di cui Euro 350,00 per la P. ed Euro 300,00 per ciascun figlio.

Rifiutata la proposta conciliativa, la causa veniva nuovamente istruita con un supplemento di indagini delegate alla G.d.F. di Andria sul M..

Nelle more, la P. depositava altro ricorso per sequestro (1797- 6/2010), chiedendo il sequestro del 50% della quota dell'appartamento costituente abitazione coniugale, posto che il suo credito era lievitato sino a raggiungere la somma di quasi Euro 50.000,00.

La causa veniva rinviata, per essere decisa unitamente ai due sub-procedimenti, all'udienza del 5 settembre 2021, dove venivano precisate le conclusioni e riservata per la decisione.

Diritto.

Ad avviso del Collegio sussiste sicuramente, nel caso di specie, la situazione di intollerabilità della convivenza coniugale, che costituisce il presupposto della pronuncia di separazione giudiziale, come emerge dall'allegazione che era venuta meno ogni forma di affectio maritalis, nonché dalle accuse reciproche che i coniugi si sono reciprocamente rivolti, evidenziando il fallimento e il venir meno dell'unione matrimoniale. Deve dunque essere dichiarata la separazione dei coniugi M. - P.. Venendo alla domanda di addebito spiegata dalla P., è noto che, in tema di separazione, grava sulla parte che richiama l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ. Sez. I ord., 05/08/2020, n. 16691). In particolare, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, è necessario dare la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e

consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. La pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale; e grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Sez. VI - 1 Ord., 28/05/2019, n. 14591). Orbene, la P. ha fondato la domanda di addebito sulla infedeltà del M., avendo notato prima dei comportamenti inspiegabili e dei cambiamenti del marito (che aveva preso ad uscire prestissimo di casa verso le ore 5.30 e a rincasare più tardi del solito, dimostrandosi insofferente alle sue richieste) e poi leggendo casualmente un messaggio inequivocabile della donna indicata in ricorso indirizzato al marito nella notte di San Silvestro del 2009. Sul punto, va detto che il M. si è opposto, deducendo che la crisi irreversibile del matrimonio era intervenuta tempo prima, tant'è che si era sottoposto a sedute di psicoterapia per cercare di arginare la propria ansia e depressione dovuta al comportamento autoritario e prevaricatore della moglie e recuperare il rapporto.

Ora, la prova per testi ha consentito di accertare che la notte di Capodanno del 2009, sul cellulare del M. giunse un messaggio inequivocabile da un cellulare che, poi, si è appurato essere della C. e non del collaboratore D.D.T., il quale, in sede di deposizione testimoniale, ha riferito che il M. aveva ricevuto un messaggio sul suo cellulare dalla C., che aveva memorizzato col suo nome "Davide" e, avendolo letto la moglie, gli chiese di dire che era stato lui stesso ad indirizzare per errore tale messaggio, dal contenuto inequivocabile. La C., escussa quale teste, ha riferito che era stata lei a mandare al M. quel messaggio e che, a partire dal mese di dicembre 2009, vi fu un intenso scambi di messaggi e conversazioni telefoniche con il M.; che a far data dal dicembre 2009, incominciò a nutrire dei sentimenti verso il M.. Dunque, è emerso che il M. si scambiava confidenze (il fatto che avesse memorizzato sul suo telefono il cellulare della C. sotto il nome di un suo collaboratore è indicativo della circostanza che i due fossero intimi da tempo e che pertanto il M. intendesse nascondere alla moglie il nominativo della C.) e riceveva dei messaggi inequivocabili sulla sua utenza personale con colei che diventerà poi la sua compagna già nel periodo settembre - dicembre 2009, rendendo tale relazione, all'indomani della sua uscita dall'abitazione coniugale (avvenuta dal gennaio del 2010 perché la moglie aveva scoperto il messaggio), di dominio pubblico, posto che il M. presentò la donna come la sua nuova compagna ai parenti ed amici. Questi ultimi hanno poi riferito alla P. averlo visto più volte, in epoca più o meno contestuale, intrattenersi in un bar di Andria in compagnia della C. (v. deposizione Falcetta). Anche gli altri testi parenti della C. hanno riferito che, a far data dal settembre 2009, avevano notato un atteggiamento diverso del M., sempre più restio a stare in compagnia della moglie e dei figli, inquieto e dedito a scambiare messaggi di natura privata dalla sua utenza personale. Ora, tali essendo le risultanze istruttorie più significative emerse dall'istruttoria, reputa l'odierno tribunale che la domanda di addebito della P. debba essere accolta. Ed invero, non è dimostrato che la coppia aveva avuto, precedentemente alla conoscenza e alla

relazione del M. con la C. dei periodi di crisi, come detto nella stessa comparsa di parte resistente, per tutto l'arco matrimoniale, né che la moglie abbia avuto dei comportamenti irrispettosi o irrispettosi nei confronti del marito (nella comparsa, si allega la circostanza che più volte la P., in compagnia di altre persone, si fosse lasciata andare ad apprezzamenti personali sulla sfera sessuale del marito) né hanno trovato conferma nell'istruttoria i vari episodi addotti dal M. a comprova del fatto che il matrimonio si fosse logorato e deteriorato da molto tempo: sul punto, nulla è stato dimostrato circa il presunto carattere iroso e prevaricatore della C. e gli episodi in cui la moglie aveva inveito alla presenza di altre persone nei confronti del marito. Ora, in mancanza della prova della irreversibile crisi matrimoniale in epoca antecedente alla conoscenza del M. con la C., deve ritenersi che la vera causa che ha comportato l'irreversibile rottura del matrimonio sia stata indubbiamente l'infedeltà del M., che durante il matrimonio ha intrattenuto una relazione sentimentale con la C., poi divenuta la sua compagna. In materia di addebito, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà (oltre che della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale). Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, viceversa, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Grava, dunque, sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass.2059/2012). Tuttavia, così come si osserva nelle pronunce della S.C. più recenti, in talune ipotesi sussiste una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed, in particolare, in caso di tradimento, è il coniuge cui è riconducibile la condotta adulterina onerato di dare prova contraria, ossia che la violazione all'obbligo di fedeltà non abbia inciso sulla vita matrimoniale, mentre il richiedente l'addebito non dovrà neppure provare il nesso causale. Ed invero, in tema di separazione giudiziale dei coniugi "... si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale" (v. Cassazione n. 11516 del 23/05/2014, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618). Il che sta a significare che, a fronte della prova dell'adulterio, il richiedente l'addebito abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (v. Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059). Nel caso di specie, incombeva dunque sul resistente l'onere probatorio che tale condotta non aveva avuto incidenza causale sul naufragio della vita coniugale, prova che invece non è stata offerta. Ed invero, se la coppia si è separata è perché, il 31.12.2009, la moglie aveva scoperto che il marito aveva una relazione, sia pure telefonica, con la C., che non è stata neppure contestata sul piano fattuale e confermata dal comportamento successivo del M., il quale, vistosi scoperto, ha definitivamente abbandonato poco dopo il domicilio coniugale per andare a convivere con la C..

Nel caso di specie, non è stata pertanto fornita dal ricorrente la prova di una adeguata, preesistente ed irreversibile crisi del rapporto di coppia, tale da renderlo un mero simulacro formale: nessuno dei testi escussi ha saputo fornire elementi di prova di una preesistente ed irreversibile crisi del rapporto coniugale.

Né può inferirsi che la crisi coniugale sia stata determinata dalla crisi economica del M. e ciò abbia provocato atteggiamenti dispostivim autoritari o violenti della Pignataro.

Di tali atteggiamenti non è stata offerta alcuna prova nell'istruttoria.

Venendo adesso alla domanda di risarcimento dei danni spiegata dalla P., reputa il Collegio che essa debba essere respinta.

Va in primo luogo osservato che la domanda risarcitoria non è supportata né da una chiara allegazione, né da alcun elemento di prova in merito al danno patito (che non può ritenersi danno riscontrabile in re ipsa), non adeguatamente collocato sul piano temporale ed in merito al quantum debeatur.

La Suprema Corte (Sez. 1, 15/09/2011 n. 18853), ha chiarito che "... la mera violazione dei doveri matrimoniali od anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico ...".

Deve pertanto considerarsi al riguardo - in conformità da quanto statuito in detta sentenza delle Sezioni Unite - che l'art. 2059 cod. civ., non prevede un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043, ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali di ogni tipo, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 cod. civ.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

I casi esaminati nei precedenti editi della giurisprudenza di merito concernono, soprattutto, ipotesi di violazione al dovere di fedeltà, laddove si sia concretizzato però in condotte lesive dell'immagine ed onorabilità della persona del coniuge (così, ad es. Trib. Prato 18 febbraio 2010, Trib. Venezia 14 maggio 2009), ovvero la reticenza ed il mendacio sulla propria sterilità (Trib. Latina Sez. II, 22 febbraio 2012).

Ribadito, pertanto, ai fini del presente giudizio, che la mera violazione dei doveri matrimoniali non può, di per sé ed automaticamente, integrare una responsabilità risarcitoria, va detto che, nel concreto, non è stato provato alcun discredito derivante alla P. non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la semplice dimostrazione dell'infedeltà medesima, occorrendo anche la prova delle

circostanze che abbiano determinato, nel caso specifico, l'incidenza nella sfera non patrimoniale concreta, o quantomeno potenziale, di quell'illecito, (v. Cass. 19 giugno 1975 n. 2468); sul punto, non è stato dimostrato, che l'infedeltà abbia attinto soglie di intensità gravi tali da arrecare disturbi psichici o compromissioni nella sfera relazionale della stessa P., né è stato dimostrato un danno esistenziale.

Relativamente al figlio maggiore, deve essere revocata la previsione di affido condiviso e regolamentazione del diritto di visita.

Analogamente, per il figlio ancora minorenne (ma che compirà 18 anni il prossimo febbraio) si reputa di confermare le previsioni del Presidente in ordine ad affido condiviso e diritto di visita libero, essendo il figlio M.S. ormai prossimo alla maggiore età.

Venendo adesso alla regolamentazione dei rapporti economici, su cui si sono appuntate maggiormente le deduzioni di entrambe le difese, va detto che non è contestato il fatto che i figli non siano ancora autonomi redditualmente, avendo genericamente il ricorrente dedotto che i figli sono prossimi alla indipendenza reddituale in quanto lavorano "a chiamata" nel settore della ristorazione.

Di tale indipendenza economica non è stata offerta alcuna prova, se non l'ammissione nella memoria di replica da parte della P. che i figli svolgono dei lavori saltuari con guadagni minimi e allorquando vengono chiamati.

Relativamente alla presunta indipendenza economica della moglie, va detto che la P., nella memoria di replica, ha dichiarato che svolgeva un lavoro part-time e, in data 7.10.2021, è stata licenziata.

Con riguardo alla posizione economica del M., allo stato tenuto al pagamento di un assegno mensile complessivo per moglie e figli di Euro 1.350,00, va detto che è stata disposta indagine reddituale tramite la G.d.f. con ordinanza del 10.11.2018.

Gli accertamenti bancari e finanziari hanno consentito di accertare che il M. risulta anagraficamente residente con i genitori, non è titolare di alcun bene immobile o mobile registrato, se non la metà indivisa dell'immobile coniugale attualmente assegnato alla P. e di due box la cui metà è stata sequestrata con provvedimento del precedente istruttore.

L'attività economica con ditta individuale F.S.I. di M.R. è stata definitivamente cessata.

Dal conto postale, il cui saldo è pari a zero, risultano effettuate due operazioni extraconto, precisamente due assegni circolari da Euro 700,00 cadauno, intestati alla P..

Quest'ultima, nelle more del giudizio, precisamente nel novembre 2017 è stata beneficiaria di un'eredità unitamente al fratello P.O. e allo zio B.F., di cui facevano parte due immobili, entrambi venduti per la complessiva somma di Euro 380.000,00, con un ricavo per la P. di Euro 70.000,00.

Non risultano accesi altri conto correnti bancari e il M. ha accumulato una debitoria nei confronti della moglie, per inadempimento all'obbligo di mantenimento di oltre Euro 100.000,00.

In tale situazione, deve dedursi che, per i figli, persiste la condizione di e mancanza di autosufficienza economica reddituale, che, unitamente all'età, non può costituire motivo per elidere il mantenimento.

Quanto alla moglie, pur avendo capacità lavorative generiche, non risulta dimostrata una attuale autonomia reddituale, e, stante l'età e l'assenza di altri titoli di studio, non pare immaginabile la garanzia del reperimento di un lavoro stabile e adeguato a mantenere il tenore di vita goduto durante il periodo matrimoniale.

Ora, se è innegabile che il M., avendo cessato la propria attività imprenditoriale non è in grado di corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura originariamente disposta dal Presidente del tribunale e poi ridotta dal precedente istruttore, con la conseguenza che gli attuali redditi dell'obbligato non consentono di assicurare al coniuge economicamente più debole un tenore di vita tendenzialmente simile a quello goduto in costanza di matrimonio, al contempo non può sottacersi che non appare credibile né la circostanza che il M. non svolga alcuna attività lavorativa, né che non sia in grado di reperire un'attività retribuita (ad es. nell'impresa di famiglia) e che svolga tale attività in modo sommerso, avendo anzi capacità lavorative specifiche quale imprenditore nel settore tessile.

Alla stregua di tali circostanze, e tenuto conto che l'assegno di mantenimento a favore del coniuge in assenza di addebito della separazione è quello necessario a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità cotale situazione temporanea e ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio, si reputa - alla stregua del fatto che i figli svolgono sia pur occasionalmente lavori modesti e saltuari, come pure del fatto che la moglie ha beneficiato di un importo di Euro 70.000,00 derivante da una successione e del fatto che ha svolto sia pure part time attività retribuita - di dover ridurre ulteriormente l'assegno ad Euro 800,00 complessivi (di cui Euro 300,00 per la moglie, Euro 250,00 per ciascun figlio).

Relativamente alla domanda di sequestro della metà indivisa dell'appartamento coniugale attualmente assegnato alla moglie, si reputa che la domanda vada in questa sede accolta.

Ed invero, l'art. 156 c.c. prevede varie forme di garanzia in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento verso il coniuge e i figli, tra cui il sequestro dei beni del coniuge obbligato.

E' da ritenere che il sequestro come l'ordine diretto a terzo non prevedono un generico pericolo nel ritardo, ma un preciso inadempimento dell'obbligato che nel caso di specie è conclamato, non avendo il M. più corrisposto il mantenimento se non in modo sporadico e del tutto insufficiente accumulando una debitoria di oltre Euro 100.000,00, essendo peraltro risultate infruttuose le procedure esecutive.

La domanda dunque va accolta e per l'effetto va ordinato il sequestro sulla metà indivisa dell'appartamento sito a T. alla via verdi 24/a al primo piano, in catasto al fg. (...), p.lla (...) sub (...).

In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di addebito, del rigetto della domande di risarcimento del danno nonché dell'accoglimento del ricorso per sequestro, nonché del fatto che i vari sub procedimento si sono conclusi con il rigetto per il M. del sub procedimento (1797 - 1/2010), del rigetto per la P. della domanda di sequestro nel sub procedimento 1797-2/2010, del parziale accoglimento per il M. del sub procedimento 1797- 4/2010, dell'accoglimento della domanda della P. nel sub procedimento 1797-6/2010 relativo al sequestro dell'immobile adibito a casa coniugale, sussistono giusti motivi per compensare per metà tra le parti

le spese di lite restando onerato il ricorrente M. del pagamento della residua metà, giusta soccombenza per l'addebito, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 13.5.2010, da M.R. nei confronti di P.A. con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica in sede, così provvede:

- 1) dichiara la separazione dei coniugi M.R. e P.A.;
- 2) accoglie la domanda riconvenzionale della P. e, per l'effetto, addebita la separazione al M.;
- 3) conferma l'affido condiviso con riguardo al figlio M.S., con collocamento prevalente presso la madre;
- 4) conferma la assegnazione della casa coniugale alla P.;
- 5) dispone, con decorrenza dalla pronuncia, che il M. sia tenuto a corrispondere, con le medesime modalità ed entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per moglie e figli di complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 300,00 per la moglie ed Euro 250,00 per ciascun figlio), oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat del costo della vita e il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche da regolarsi secondo il vigente protocollo in uso presso il tribunale;
- 6) conferma il sequestro sulla quota di $\frac{1}{2}$ dei box auto in comunione indivisa siti in T. con accesso da via P. n. 2 e via V. n. 16 disposto con ordinanza del 6.3.2015;
- 7) dispone il sequestro in favore della P. sulla metà indivisa dell'appartamento sito a T. alla via verdi 24/a al primo piano, in catasto al fg. (...), p.lla (...) sub (...).
- 8) compensa per metà tra le parti le spese di lite, comprese quelle del reclamo e dei procedimenti cautelari, condannando M.R. al pagamento della residua metà, che liquida, giusta soccombenza, in complessivi Euro 15.254,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- 9) condanna M.R. al pagamento di metà delle spese tecniche, come liquidate con decreto dell'istruttore dell'epoca, compensando la residua metà.

Conclusioni

Così deciso in Trani, addì 14 dicembre 2021, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale.

Depositata in Cancelleria il 6 gennaio 2022.